

Termini e modalità di approvazione del bilancio di esercizio

Data Articolo: 01 Aprile 2019

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

In queste ultime settimane gli amministratori di società e i loro consulenti stanno predisponendo i bilanci d'esercizio al 31/12/2018, che dovranno essere approvati e depositati entro 30 giorni presso il **registro delle imprese**, rispettando le indicazioni tecniche costantemente aggiornate per tener conto dell'evoluzione normativa.

Il procedimento che conduce all'approvazione del bilancio di esercizio è disciplinato rigorosamente dal codice civile che, nella parte relativa al diritto contabile, è stato oggetto di riforma da parte del nel D.Lgs. n. 139/2015. Secondo la riforma del diritto contabile le società potranno scegliere tre diverse **tipologie di bilancio** a seconda dei parametri dimensionali di riferimento:

- il bilancio ordinario;
- il bilancio abbreviato;
- il bilancio "semplificato" per le micro-imprese.

Dalla **combinazione dei parametri** in ragione della **tipologia di bilancio** è possibile rappresentare la seguente tabella:

LIMITI DIMENSIONALI	MICROIMPRESE (Art. 2435-ter C.C.)	FORMA ABBREVIATA (Art. 2435-bis C.C.)	FORMA ORDINARIA
	NO TITOLI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI		
TOTALE ATTIVO	≤ € 175.000	≤ € 4.400.000	> € 4.400.000
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	≤ € 350.000	≤ € 8.800.000	> € 8.800.000
DIPENDENTI IN MEDIA ESERCIZIO	≤ 5 unità	≤ 50 unità	> 50 unità

La tipologia di bilancio condiziona la **composizione della documentazione** che è possibile sintetizzare secondo il seguente schema:

	BILANCIO IN FORMA ORDINARIA	BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	BILANCIO IN FORMA SEMPLIFICATA
STATO PATRIMONIALE	SI'	SI'	SI'
CONTO ECONOMICO	SI'	SI'	SI'
NOTA INTEGRATIVA	SI'	SI'	NO
RENDICONTO FINANZIARIO	SI'	NO	NO
RELAZIONE DI GESTIONE	SI'	NO	NO

Il termine ordinario per l'approvazione del bilancio è fissato in **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio. Ne deriva, con riferimento al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, che la convocazione dell'assemblea deve essere fissata, in prima convocazione, al più tardi, entro il **30 aprile 2019**.

Il **procedimento di approvazione** del bilancio d'esercizio prevede i seguenti passaggi:

- Gli amministratori redigono il **progetto di bilancio** unitamente alla relazione sulla gestione.
- Il progetto di bilancio viene trasmesso, laddove presente, al **collegio sindacale** e/o al soggetto incaricato della **revisione legale** almeno **30 giorni prima** di quello fissato per l'assemblea.
- Il bilancio con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e/o del soggetto incaricato alla revisione legale sono depositati presso la sede sociale, unitamente alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e al prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate almeno **15 giorni prima** di quello fissato per l'assemblea.
- L'assemblea ordinaria dei soci che si riunisce entro il **30 aprile** approva il bilancio.
- Entro **20 giorni dall'approvazione del bilancio** da parte dell'assemblea è necessario, in caso di distribuzione utili, procedere con la registrazione del verbale di assemblea.

- Il bilancio d'esercizio, le relazioni, il verbale di approvazione dell'assemblea, l'elenco dei soci (nelle società per azioni non quotate) sono depositati, entro 30 dall'approvazione, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

I **termini** per le **formalità** appena descritte sono i seguenti e variano a seconda della presenza o meno del collegio sindacale e/o dell'organo di revisione.

	PRESENZA DEL COLLEGIO SINDACALE/REVISORE	ASSENZA DEL COLLEGIO SINDACALE/REVISORE
ELABORAZIONE PROGETTO DI BILANCIO	31/3/2019	15/04/2019
DEPOSITO PRESSO LA SEDE SOCIALE	15/04/2019	15/04/2019
APPROVAZIONE BILANCIO	30/04/2019	30/04/2019
REGISTRAZIONE VERBALE IN CASO DISTRIBUZIONE UTILE	20/05/2019	20/05/2019
DEPOSITO BILANCIO PRESSO REGISTRO IMPRESE	30/05/2019	30/05/2019

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere già fissato il giorno per la **seconda convocazione**, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e che deve essere fissato **entro 30 giorni** dalla data della prima convocazione. Il termine ultimo per l'approvazione del bilancio in **seconda convocazione** è il **30 maggio 2019**.

È possibile prevedere nello statuto un termine maggiore, in ogni caso **non superiore ai 180 giorni**, per la l'assemblea in prima convocazione (**29 giugno 2019**) o in seconda (**29 luglio 2019**), che approva il bilancio:

- se la società è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- se lo richiedono particolari esigenze relative alla **struttura** ed all'**oggetto** della società (per esempio: ampliamento dell'organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa; esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata; dimissioni amministratori in prossimità dell'avvio dell'iter di formazione del bilancio; variazione del sistema informatico).

Le **particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto** devono essere segnalate, a cura degli amministratori, nella **relazione sulla gestione** o, in caso di esonero, nella **nota integrativa**.

Vale la pena ricordare che le **società** hanno l'obbligo di indicare in nota integrativa il ricevimento di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti equiparati, qualora sia superiore a 10.000 euro (L. n. 124/2017, art. 1, commi 125-129). Data la novità della norma e la sua non facile applicazione, il CNDCEC, il 21 febbraio scorso, con una nota ha comunicato che questo nuovo obbligo potrà consentire di allungare i tempi per l'approvazione del bilancio da 120 a 180 giorni.

Anche la normativa contenuta nell'ultima legge di bilancio in materia di **rivalutazione dei beni di impresa** (Art. 1, commi 940-950, L. n. 205/2018) consentirà di allungare i termini di approvazione del bilancio di esercizio. In nota integrativa dovrà dar conto di tale operazione per quanto concerne l'impatto della rivalutazione sui beni e gli effetti sul patrimonio netto.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN